COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI

Provincia di Agrigento

ORIGINALE

Registro Generale n. 141

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

N. 102 DEL 06-07-2015

Ufficio:

Oggetto: Determina a contrarre relativa ai lavori del Contratto di Quartiere II: Lotto 3 - Campetto polivalente - CIG 632372354D

L'anno duemilaquindici addì sei del mese di luglio, MADONIA PIETRO

Visto il preliminare n. 118 del 06-07-2015 che si allega per farne parte integrante e sostanziale

DETERMINA

di approvare il preliminare di cui sopra che viene integralmente trascritto

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Visto il progetto esecutivo dei lavori redatto dal R.T.P. SINTAGMA s.r.l. – INGEAR s.r.l. – STUDIO LUMERA s.r.l., con sede in PERUGIA, dell'importo complessivo di € 3.500.000,00 distinti in € 2.396.008,92 per lavori ed € 1.103.991,08 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
Vista la determina Dirigenziale n. 189 del 03.11.2014 di approvazione del progetto di che trattasi;
Visto il D.D.G. **n. 3268** del 01 DIC 2014, con il quale è stato concesso il finanziamento dell'opera;
Viste le proprie determine nn. 48 e 49 del 09/04/2015, con le quali si è provveduto all'occupazione di urgenza delle aree necessarie all'esecuzione dei lavori;
Vista la dichiarazione della Direzione dei Lavori a norma dell'art. 106 del Regolamento in merito:
a) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.
Visto l'art. 2, comma 1 bis, del D.lvo 163/2006 (Codice dei Contratti) che testualmente recita:
"1-bis. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali. Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto

in lotti. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese.";

Visto che il progetto esecutivo dei lavori prevede la realizzazione delle seguenti opere:

- Opere di realizzazione di spazi per lo sport;

Visto, a seguito di richiesta del RUP, che il distinto lotto è stato predisposto e prodotto a questo Ente come nel seguito:

3° LOTTO ------→ AREA 8 (Campo polivalente)

Costo delle opere	€	202.838,60
- di cui oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso	€	4.705,86
- di cui costo del personale non soggetto a ribasso	€	59.073,22
- totale opere a misura soggette a ribasso	€	139.059,53
- Lavori a base d'asta e oneri di sicurezza	**€**	**202.838,60**

Accertata la conformità al progetto esecutivo generale;

Visto il quadro economico del singolo lotto che nel seguito si esplicita:

1) LOTTO 3 (CAMPETTO POLIVALENTE)

IMPORTO DELLE OPERE	€	202.838,60
1. IVA ed eventuali altre imposte (10 % su A)	€	20.283,86
2. Oneri di conferimento a discarica	€	2.200,00
3. Imprevisti	€	881,12
	€	**226.203,58**

VISTA la propria Determina n. 99 del 06/07/2015 con la quale sono stati approvati i progetti esecutivi dei lotti primo, secondo e terzo;

Visto l'art. 11, comma 2 del Codice dei Contratti;

RICHIAMATI

- l'art.192 del D.Lgs. n.267/2000, il quale prescrive che la stipula dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art.11 del D.lgs. n.163/2006, il quale prevede al comma 2 che, prima dell'avvio del procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art.122, comma 7 del D.Lgs. n.163/2006, il quale prevede che i lavori di importo inferiore a 500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti secondo la procedura prevista dall'art.57 comma 6, ovvero procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando gara, rivolgendo l'invito ad almeno cinque soggetti;

Considerato che:

- l'importo del contratto, al netto dell'IVA, ammonta ad € 202.838,60 (euro duecentoduemilaottocentotrentotto/60, comprensivi di € 4.705,86 (euro quattromilasettecentocinque/82) per oneri di sicurezza ed €59.073,22 (cinquantanovemilasettantatre/22) per costo della manodopera;
- il presente appalto, attiene ai settori verde ed arredo urbano (OS24), si colloca sotto la soglia comunitaria in base al valore indicato all'art. 28 del d.lgs. 163/2006, calcolato secondo i criteri fissati dal successivo art. 29;
- ricorrono i presupposti indicati all'art. 57 del D.lgs. n.163/2006 e che pertanto appare necessario affidare i lavori in oggetto mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, secondo la procedura di cui all'art.122, comma 7 del D.Lgs. n163/2006, invitando n.15 operatori economici, inseriti nelle categorie OS24 e in possesso dei requisiti tecnici di cui al Regolamento di

esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n.163/2006, individuati tramite sorteggio tra quanti aderiranno all'avviso pubblicato all'Albo pretorio on line del Comune;

- che l'avviso di gara sarà pubblicato sul sito internet del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni consecutivi in base a quanto previsto dall'art.122 del D.Lgs 163/2006;

- l'appalto verrà affidato all'operatore economico che avrà presentato l'offerta indicante il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori ai sensi dell'art.118 del D.P.R. n.207/2010 e ai sensi dell'art.82 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;

- la stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi dell'art.86, comma 1, del D.Lgs. n.163/2006;

- la stazione appaltante, ai sensi dell'art.122 comma 9 del D.Lgs n.163/2006, applicherà il criterio dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell'art.86 del decreto sopra citato; in tal caso non si applicherà l'art.87, comma 1, dello stesso decreto. Detta facoltà di esclusione automatica non è comunque esercitabile quando il numero delle offerte anomale ammesse sia inferiore a 10; in tal caso si applicherà l'art.86, comma 3, del citato D.Lgs n.163/2006;

- il contratto sarà stipulato a misura;
- l'appalto verrà affidato all'operatore economico che avrà presentato l'offerta indicante il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori ai sensi dell'art.118 del D.P.R. n.207/2010 e ai sensi dell'art.82 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i.;
- la stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi dell'art.86, comma 1, del D.Lgs n.163/2006;
- la stazione appaltante, ai sensi dell'art.122 comma 9 del D.Lgs n.163/2006, applicherà il criterio dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell'art.86 del decreto sopra citato; in tal caso non si applicherà l'art.87, comma 1, dello stesso decreto. Detta facoltà di esclusione automatica non è comunque esercitabile quando il numero delle offerte anomale ammesse sia inferiore a 10; in tal caso si applicherà l'art.86, comma 3, del citato D.Lgs n.163/2006;
VISTO l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse relativo alla procedura negoziata di che trattasi predisposto dall'U.T.C.;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art.122, comma 7, del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i.;
VISTO l'art.57, comma 6 dello stesso decreto legislativo;
Per quanto sopra

DETERMINA

1) Di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all'affidamento dei "Lavori RELATIVI AL CONTRATTO DI QUARTIERE II- 3° LOTTO- CAMPETTO POLIVANTE" dell'importo complessivo di € 202.838,60 - di cui € 139.059,53 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 4.705,86 per oneri di sicurezza ed € 59.073,22 per costo della monodopera non soggetti a ribasso d'asta - ai sensi dell'art.122, comma 7, del D.Lgs n.163/2006 e con la procedura di cui all'art.57, comma 6 (procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando) dello stesso decreto legislativo.
2) Di approvare l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse relativo alla procedura negoziata, predisposto dall'U.T.C, e procedere al sorteggio di n.15 operatori economici, inseriti nelle categorie **OS24** e in possesso dei requisiti tecnici di cui al Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n.163/2006, individuati tra quanti aderiranno all'avviso pubblicato all'Albo pretorio on line del Comune.

3) Dare atto che alla spesa dovuta per i lavori di cui sopra si provvederà con i fondi di cui al D.D.G. **n. 3268** del 01 DIC 2014, citato in premesso.

F.to MADONIA PIETRO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On Line al n° 594 per 15 giorni consecutivi dal 13-07-2015 al 28-07-2015

Lì 29-07-2015

IL MESSO COMUNALE
LO SCRUDATO ALFONSO

IL SEGRETARIO COMUNALE
VASILE SALVATORE